

Codice A1705A

D.D. 15 maggio 2017, n. 429

Misura 10 del PSR 2014-2020 - Bando della campagna 2017: modifiche alla DD n. 289 del 4 04.2017 riguardanti i termini ultimi per la presentazione delle domande, in attuazione del reg. (UE) di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione dell'11.05.2017 e altre scadenze correlate

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e s.m.i. da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerati in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (paragrafi 1-8), anche denominata Misura 10;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visti i termini per la presentazione delle domande di pagamento, delle domande di modifica e gli altri termini previsti dai regolamenti (UE) n. 640 e n. 809 della Commissione in data 11 marzo 2014 e s.m.i.;

tenuto conto in special modo dell'articolo 13, paragrafo 1 del reg. (UE) 809 del 2014 e s.m.i. che concede agli Stati membri di fissare il termine ultimo per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento non oltre il 15 maggio di ogni anno;

tenuto conto inoltre, dell'articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che prevede che le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento siano comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno di cui trattasi;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13.03.2017 mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2017 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10, operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e tenuto conto che tale DGR per i termini di scadenza ha fatto riferimento al reg. (UE) n. 809 del 2014 e s.m.i.;

visto che in applicazione del punto 7 del dispositivo della DGR n. 15-4760 del 13.03.2017 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha adottato le procedure per l'approvazione del bando della Misura 10 mediante la D.D. n. 289 del 4 aprile 2017;

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 289 del 4.4.2017 costituiscono domande di sostegno e di pagamento nello stesso anno

verificato in particolare che i termini per la presentazione delle domande di pagamento e delle domande di modifica e le scadenze delle successive fasi procedurali correlate a tali termini sono stati individuati nell'allegato alla DD n. 289 del 4.4.2017;

preso atto del reg. di esecuzione (UE) n. 807 in data 11/05/2017 della Commissione recante deroga al reg. (UE)809/2014, relativamente al 2017, mediante i seguenti articoli.:

- l'articolo 1 recante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento, che concede il rinvio al 15 giugno 2017,
- l'articolo 2 recante deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. riguardante il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento, che concede il rinvio al 15 giugno 2017;

preso atto del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2766 in data 12.05.2017, recante modifica al D.M. del 18.11.2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione della domanda unica, e che dà facoltà alle Autorità di gestione dei PSR di posticipare al 15 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande delle misure dello sviluppo rurale di cui all'art. 67, par. 2 del reg. (UE) 1306/2013;

preso atto, inoltre, della Determinazione del Direttore di Arpea (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) n. 97 in data 12 maggio 2017 recante modifica alla DD n. 60 del 17.03.2017 in merito, tra l'altro, ai termini di presentazione delle domande di pagamento del PSR 2014-2020 e ai termini per la presentazione tardiva di tali domande;

tenuto conto dei termini risultanti a seguito della deroga e risultato necessario modificare l'allegato alla DD n. 289 del 4.04.2017, per tenere conto:

- del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento che dal 15 maggio 2017 è spostato al 15 giugno 2017;
- del termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni di modifica che dal 31 maggio 2017 è spostato al 15 giugno 2017;
- degli effetti sulle altre scadenze delle fasi procedurali successive alla presentazione delle domande di pagamento;

stabilito di approvare nell'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le modifiche all'allegato della DD n. 289 del 4.4.2017 ;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione regionale agricoltura.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA

di approvare, in attuazione del reg. (UE) 2017/807 dell'11.05.2017, del D.M. n. 2766 del 12.05.2017 e in concordanza con la Determinazione di Arpea n. 97 in data 12 maggio 2017, le modifiche all'allegato della DD n. 289 del 4 aprile 2017 descritte nell'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Gualtiero Freiburger

Allegato

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. N. 289 DEL 04/04/2017

“Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 14-4814 del 27/03/2017”

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI (pag. 6 e successive)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (pag. 8)

Il primo comma viene modificato nel modo seguente:

<<La domanda di sostegno deve essere presentata (...) entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2017. >>.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (pag. 37 e successive)

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno (pag. 40)

Il primo ed unico comma viene modificato nel modo seguente:

<<Come illustrato nella Parte I, la domanda volontaria di sostegno va trasmessa telematicamente (...) entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2017²⁸>>.

Domande presentate in ritardo (pag. 40)

Il secondo comma viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<< Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell'annualità 2017 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento, si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato. >>

Il quarto ed ultimo comma viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<<Il termine ultimo per la **trasmissione telematica** della domanda con l'applicazione di riduzioni sono le **ore 23.59.59 del 10 luglio 2017**. >>.

FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO (pag. 41 e successive)

Il secondo comma viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<<Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014** e dal reg. (UE) n. 807 dell'11/05/2017 che ne reca deroga per il 2017. >>.

²⁸ Applicazione della deroga di cui al reg. (UE) 2017/807 dell'11.05.2017.

Il sesto comma viene modificato nel modo seguente:

<<Il richiedente, come detto, può modificare (...).E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 15 giugno 2017**. >>.

L'ottavo comma viene modificato nel modo seguente:

<<In caso di presentazione oltre il termine, anche per le domande di modifica, (...) e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2017**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).>>.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE (pag. 46 e successive)

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (pag. 49)

Il quinto ed ultimo comma viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<<La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per ogni operazione (e per ogni azione dell'op. 10.1.4) mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno³⁶, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.>>

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI (pag. 57 e successive)

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (pag. 57)

Il secondo ed ultimo comma viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<<A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10 verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 13 luglio 2017.>>.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (pag. 58)

Il primo comma viene così modificato: il testo del primo trattino, primo capoverso viene sostituito integralmente dal testo seguente:

<< ■ la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.>>.